

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 Legge 241/90

TRA

Il **Comune di Prato Carnico**, in prosieguo denominato anche "Comune", con sede in 33020 Prato Carnico, Frazione Pieria n. 69, codice fiscale 00416340305 che interviene nel presente atto nella persona della Sindaca Erica Gonano nata a Bolzano il 27/06/1976

e

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in 34127 Trieste P.le Europa n. 1, codice fiscale 80013890324 e Partita IVA 00211830328 rappresentato dal Rettore e Legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale Rep. n. 843/2022 del 03/10/2022 (Prot n. 139284)

congiuntamente le Parti,

PREMESSO CHE: -

- in data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato un "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea *Next Generation EU*;
- l'avviso si componeva di due linee di intervento: la linea B di interesse comunale finalizzata alla realizzazione di *Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale* di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRRM1C3_ Cultura;
- le risorse disponibili per la linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui 380 milioni di euro per progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentato dai Comuni e 200 milioni di euro quale regime di aiuto, attivato attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e no profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati;
- l'avviso sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli comuni caratterizzati da una significativa presenza di patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico o, nel caso di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un borgo storico;
- con delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/03/2022 il Comune di Prato Carnico deliberava di autorizzare la Sindaca a:
 - a) presentare domanda di contributo a valere sull'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C£). Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,

religioso e rurale, Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

- b) approvare nella sua integrità il progetto "VIAGGIARE NEL TEMPO: LA VAL PESARINA TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE" dd. 11/03/2022 agli atti, che comprende anche uno studio di fattibilità finalizzato all'adeguamento, miglioramento, qualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi della Casa della Pesa per incrementare la superficie espositiva e migliorare la fruizione e l'accessibilità, nonché ricavare nuove aree dedicate ad esposizioni temporanee, laboratori didattici, centro documentale, biblioteca/mediateca del tempo, spazi per il coworking e la foresteria;
- in data in data 03/03/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente un Avviso per manifestazione di interesse per l'attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- che per quanto riguarda gli accordi tra pubbliche amministrazioni si è ritenuto opportuno optare per l'applicazione dell'art 15 della L 241/90;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

- Il progetto “VIAGGIARE NEL TEMPO. LA VAL PESARINA TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE” ha tra i suoi obiettivi principali la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli borghi e la sua fruizione da parte dei residenti, turisti e studenti;
- un’ autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l’ accordo fra amministrazioni preveda un’ effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- L’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrano tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n.5 del 08.01.2015);
- L’ Università degli Studi di Trieste ha tra le attività statutarie, la ricerca e la realizzazione di attività di divulgazione, disseminazione all’ ampio pubblico nonché supporta attività di formazione ed educazione per i giovani e che per i propri obiettivi istituzionali, può collaborare con altri soggetti, sia pubblici che privati;
- L’ Università degli Studi di Trieste, sottoscrivendo lettera di intenti in data 11/03/2022, si è resa disponibile a collaborare e supportare il progetto “VIAGGIARE NEL TEMPO: LA VAL PESARINA TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE” mettendo a disposizione del Comune di Prato Carnico (capofila del progetto) le conoscenze, le competenze, le risorse organizzative necessarie alla supervisione delle attività di ricerca, formazione e didattica attiva negli ambiti previsti dal successivo art.1 funzionali al raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione culturale e sociale del borgo.
- in data 23/6/2022 a seguito di pubblicazione della graduatoria finale il progetto di cui trattasi è stato finanziato per l’ importo complessivo di € 1.600.000,00;
- occorre ora procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ accordo tra i due collaboranti individuati nel Comune di Prato Carnico e l’ Università degli Studi di Trieste;
- l’ attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell’ Ente;
- pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall’ art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto ed attività

Con il presente accordo di collaborazione, il Comune e l’ Università degli Studi di Trieste, si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività previste nell’ ambito del progetto di cui alle premesse.

In particolare, le seguenti:

>attività di animazione e di ricerca partecipata delle memorie locali e del patrimonio materiale e immateriale presente, realizzazione di centri di documentazione, inventari, studi e ricerche, coinvolgendo per l’ Università il Dipartimento di Studi Umanistici;

> percorsi educativi legati ai tematismi culturali e al patrimonio culturale locale, compresi laboratori didattici e attività formative, coinvolgendo per l'Università il Dipartimento di Fisica.

> attività di valorizzazione delle ricchezze naturali, della biodiversità e dei prodotti locali del territorio, coinvolgendo per l'Università il Dipartimento di scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche (DEAMS) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della vita (DSV)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 15, L. 241/90 e dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ed al fine di coordinare nel miglior modo la divisione di compiti e responsabilità tra le parti, il Comune metterà a disposizione del progetto:

a. Gli spazi adeguatamente allestiti e dotati delle necessarie tecnologie e strumenti di supporto per la fruizione dei beni culturali;

b. Tutti i canali di comunicazione online e offline per favorire la massima partecipazione dei portatori d'interesse a tutte le attività realizzate nell'ambito del presente progetto.

Art. 2 Impegni delle Parti

Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata in forma scritta. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente atto, salvo diversa determinazione stabilita da specifico Accordo attuativo come indicato al successivo art. 7, le Parti concordando che, ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, competono al datore di lavoro dell'Ente ospitante gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza del personale previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune di Prato Carnico, in qualità di soggetto proponente del Progetto denominato "VIAGGIARE NEL TEMPO. LA VAL PESARINA TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE", nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0, Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, ha provveduto ad acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto) identificato al n. H82F22000020006 per l'intervento in questione per complessivi Euro unmilionesecicentomila/00 (€ 1.600.000,00)

Art.3 - Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Comune di Prato Carnico è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università degli Studi di Trieste durante lo svolgimento delle attività.

L'Università degli Studi di Trieste esonera comunque e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dall'Università degli Studi di Trieste nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale loro dipendente.

Il Comune non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Comune né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del /la Comune.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Comune; è parimenti esclusa ogni garanzia del Comune per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 4 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Art. 5 - Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata coerente con quella del progetto salvo quanto previsto nel successivo art. 11.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta. Le Parti potranno prorogarlo per uguale periodo mediante scambio di corrispondenza, da comunicarsi per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata alla controparte, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 6 - Referenti per la convenzione

Per l'attuazione e la gestione di quanto previsto nel presente Accordo, le parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per il Comune viene indicato quale referente la sindaca protempore Erica Gonano.

Per l'Università degli Studi di Trieste viene indicato come referente per il progetto il prof. Gianluigi Gallenti, che è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione.

Eventuali variazioni nelle designazioni dovranno essere comunicate all'altra Parte entro trenta giorni all'indirizzo di posta certificata di cui all'art. 14.

art.7 - Accordi attuativi

Il rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 del presente atto potrà essere attuato anche mediante singole progettualità, i cui contenuti e modalità di realizzazione, saranno disciplinati da specifici accordi attuativi posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata. Potranno partecipare agli accordi attuativi quali contraenti anche altri soggetti pubblici portatori di interessi; sarà cura delle Parti del presente accordo individuare tali soggetti. Gli

accordi definiranno contributi finanziari a favore dell'Università necessari alla realizzazione dei degli obiettivi comuni nonché gli obblighi tra le parti, compresi gli oneri anche in materia di prevenzione e sicurezza responsabilità civile, coperture assicurative, trattamento dei dati e proprietà dei risultati, utilizzazione e pubblicazione dei risultati e ogni altra aspetto che ciascuna parte ritenga di disciplinare.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 8 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 6, è

tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

art. 9 –Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti. normativa La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (includere abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Art. 10 - Clausola di segretezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia la protezione dei dati personali, qualora applicabili. a, nonché ai provvedimenti del Garante per Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare e a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Art. 11 Recesso e Risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione. Il diritto di recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte, con preavviso minimo di 30 giorni agli indirizzi di posta certificata di cui all'art. 14.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo Quadro già eseguita. La Parte che esercita il diritto di recesso dovrà portare a termine l'attività posta a suo carico dal presente Accordo e dagli accordi attuativi, salva espressa dispensa in tal senso dell'altra Parte.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Le Parti possono in ogni momento terminare consensualmente il presente Accordo Quadro. In tal caso, i Contratti Attuativi che discendono dal presente Accordo Quadro e ancora in atto dovranno essere portati a termine secondo la loro scadenza naturale oppure, previo accordo fra le Parti, terminati anticipatamente.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione o sull'attività o il funzionamento del Dipartimento, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Art. 12. - Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il presente contratto non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

ART. 14 - Comunicazioni

Le parti convengono che le comunicazioni relative al presente atto avverranno a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Università: ateneo@pec.units.it
- Comune: comune.pratocarnico@certgov.fvg.it

Articolo 15 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART. 16 – Disposizioni finali

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i..
Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Contratto è firmato digitalmente. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare,
è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014 dall'Università per l'intera quota.

Art. 17 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in
materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai
principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Prato Carnico
La Sindaca
Firmato digitalmente da Erica Gonano

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore
Firmato digitalmente da Roberto Di Lenarda